

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 112, RECANTE REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N.106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTO l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto legislativo

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 2, comma 5, dopo le parole "per più di un terzo" sono aggiunte le seguenti: "e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione."

ARTICOLO 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa."

ARTICOLO 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 4, comma 3, dopo le parole "dell'articolo 2359 del codice civile" sono aggiunte in fine le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1990, n. 45 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207."

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 12, comma 1, prima della parola "La trasformazione," sono inserite le seguenti: "Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, "

ARTICOLO 6

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole "sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b)."
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2."

ARTICOLO 7

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto";
- b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria."

ARTICOLO 8

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017)

1. All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.”

“2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.”

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.”;

c) al comma 3, terzo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni.”;

d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.”;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni.”;

f) al comma 5, le parole “che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.”, sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.”;

g) al comma 7, le parole “e all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.”, sono sostituite dalle seguenti: “e all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.”;

h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8.”

“8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545 - sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.”

ARTICOLO 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, la delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 1 dello schema di decreto, recante l'oggetto, si limita a precisare che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, inserendo un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori molto svantaggiati dipendenti dell'impresa sociale. Si è infatti ravvisata la necessità della fissazione di detto limite temporale in 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il quale i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, non possono più considerarsi "svantaggiati". Infatti, la loro situazione di svantaggio non è permanente, sicché, in assenza del suddetto termine finale, l'impresa sociale di inserimento lavorativo sarebbe stata tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi "svantaggiati", in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di 2 anni.

L'articolo 3 introduce il comma 2 bis, con il quale si intende chiarire, che – considerata la diversa natura civilistica di dividendi e ristorni, che trova nel codice civile chiaro riconoscimento – i ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non costituiscono distribuzione vietata di utili.

L'articolo 4 integra il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.112 del 2017, al fine di consentire la possibilità di acquisire, da parte delle ex IPAB privatizzate, la qualifica di impresa sociale. Tali enti, a partire dalle privatizzazioni degli anni '90, pur originandosi come soggetti privati, hanno mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, soprattutto da parte degli enti locali. La nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori degli enti privatizzati trova la sua ragione nelle scelte originariamente effettuate dai fondatori dei singoli enti – nati come soggetti privati e poi attratti nella sfera pubblica con la legge n. 6972 del 1890 – intesa come espressione della rappresentanza della comunità territoriale. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si configura come mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza sicché i componenti dell'organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo. L'insussistenza del rapporto di strumentalità tra la P.A. e il soggetto ex IPAB privatizzato trova ulteriore conferma nell'assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici (revoca degli amministratori, sottoposizione del bilancio all'approvazione della P.A.).

L'articolo 5 è volto ad integrare l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 2017, attraverso l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, che già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) sufficienti, anche in ragione del loro rigore, a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa.

L'articolo 6 integra l'articolo 13 del decreto legislativo n.112 del 2017. Modifica il comma 1, specificando che il limite 1.8 non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano n specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h).

Inoltre introduce un nuovo comma che persegue l'obiettivo di limitare in maniera più adeguata l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, evitando il rischio di possibili comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. La norma, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 381 del 1991, in tema di cooperative sociali, chiarisce che nelle imprese sociali l'azione dei volontari può essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. I lavoratori devono avere, infatti, precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni che devono svolgere, nonché i titoli formativi previsti dalle varie discipline di settore. Con i volontari, viceversa, non si instaura alcun rapporto di lavoro (dipendente o autonomo).

L'articolo 7 opera sulla previsione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, in tema di modificabilità degli statuti delle imprese sociali, elevando il termine dagli originari dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 2017, a diciotto mesi (allineandolo con il termine previsto per gli altri enti del Terzo settore dall'art.101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117), con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Al contempo, esso opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 18 prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva. L'imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in base all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In questo modo, si evita di duplicare all'interno dell'articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato articolo 3, che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un'importante precisazione, mutuata dalla normativa tributaria sulle cooperative (cfr. art. 3 della legge n. 28 del 1999), in quanto ammette la possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò

comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve.

Il nuovo comma 2 introduce un'altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento.

L'articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 sulle start-up innovative, misura già approvata da parte della Commissione Europea. E' quindi abrogato il riferimento, contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco di trentasei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017, che permetterebbe la fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti. Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo.

Al comma 7 viene inserito un adeguamento alle modifiche normative sopravvenute.

Viene poi introdotto un comma 8-bis, che disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni vigilanti.

Da ultimo, il nuovo comma 8-ter precisa che la violazione delle norme contenute nell'articolo 18 comporta la decadenza delle agevolazioni e l'eventuale sottoposizione dell'impresa sociale alla gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del Codice civile.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 dispone che il decreto in commento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di **10** articoli, è predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 1 contiene l'oggetto del provvedimento: le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

L'articolo 2 modifica parzialmente la disciplina giuridica delle imprese sociali di inserimento lavorativo, nelle quali sono occupate particolari categorie di soggetti svantaggiati. Da tale disposizione non derivano effetti di spesa.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle presunzioni sul divieto della c.d. distribuzione indiretta di utili, escludendo altresì dal perimetro della distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa. Tale articolo non è generativo di effetti di spesa.

L'articolo 4 introduce una disposizione che consente alle ex IPAB, privatizzatesi a partire dagli anni '90, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale. Da tale disposizione non derivano effetti di spesa.

L'articolo 5 fa salva la disciplina più restrittiva del codice civile già prevista per le società cooperative in tema di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Le disposizioni in esso contenute non comportano oneri finanziari.

L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 13, specificando che il limite 1.8 non è computato per le particolari categorie di lavoratori che abbiano n specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h).

Persegue inoltre l'obiettivo di limitare in maniera più adeguata l'impiego dei volontari nelle imprese sociali, evitando il rischio di possibili comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Tale disposizione non è generativa di effetti di spesa.

L'articolo 7 introduce modificazioni al regime di adeguamento degli statuti: trattandosi di norma ordinamentale, non è produttiva di effetti di spesa.

L'articolo 8 apporta modificazioni al regime delle misure di sostegno dell'impresa sociale previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 112/2017. In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 18 prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva. L'imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in base all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112/2017. In questo modo, si evita di duplicare all'interno dell'art. 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato art. 3, che si occupa di regolare l'assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In quest'ultimo caso si produrrà una diminuzione della perdita di gettito inizialmente stimata. In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un'importante precisazione, mutuata dalla normativa tributaria sulle cooperative (cfr. art. 3 della L. 28/1999), in quanto ammette la possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve. Il nuovo comma 2 introduce un'altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l'importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed

oggetto di ripresa in aumento. Trattandosi di una riscrittura del testo in termini chiarificatori, non si ravvisano effetti finanziari. L'articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012 sulle start-up innovative, misura già approvata da parte della Commissione Europea. E' quindi abrogato il riferimento, contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell'impresa sociale nell'arco di trentasei mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2017, che permetterebbe la fruizione dell'agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso dei trentasei mesi previsti. Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell'investimento viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo. Per effetto dell'introdotta limite temporale relativo alla costituzione di imprese sociali e all'innalzamento del periodo di mantenimento dell'investimento nel capitale dell'impresa sociale, le disposizioni in parola non comportano maggiori oneri finanziari.

Il comma 8-bis disciplina, analogamente a quanto previsto dall'articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni vigilanti. Le amministrazioni interessate sono tenute a svolgere tali attività per mezzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il contenuto ordinamentale del comma 8-ter (in tema di sanzioni) esclude effetti di spesa.

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 dispone che il decreto in commento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.